

**REPUBBLICA ITALIANA****Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale **1039** del 2014, proposto da:

Daniela Antonelli, Baratto Andrea, Bersanetti Alessio, Birardi Francesca, Biundo Pasqualino, Bonaventura Emanuele Gaspare, Borghesi Nicoletta, Brigante Giovanni, Bufano Vincenza, Burrini Joseph Michael, Calabrese Luigi, Calandra Maria Grazia, Califfi Maria Grazia, Calvo Giusy, Campagna Enzo, Cancemi Carmela, Caracciolo Sonia, Carolillo Attilio Giuseppe, Ciarcia' Oriella, Ciccarelli Cristina, Colognese Sara, Conte Guendalina, CuvIELLO Loredana, D'Agostino Paola, De Rosa Chiara, Dell'Aversana Concetta, Di Giannantonio Carolina, Di Giovine Giuseppe, Di Nardo Marilena, Faga Fulvia, Fasano Simona, Federico Maria Pia Antonietta, Ferrante Angela, Ferretto Simone, Frisa Maria Agnese, Galbusera Francesco, Garbarino Stefania, Garofalo Maria, Gatto Rosalia, Genchi Antonia, Gennarelli Immacolata, Giacobbe Salvina, Giordano Massimo, Grieco Accursio Graziano, Grillone Teresa, Iorio Laura, Iorio Maria Giovanna, La Macchia Adele, Lacasella Nicolaia, Lamorte Giusy Maria, Laurenza Beatrice, Lipari Salvatore, Liuni Maria Pina, Macri' Giampaolo, Manera Maria Antonina, Margarini Maria, Messina Jolena, Micheloni Angelo, Milia Doriana, Milioti Rossella, Mirizzi Ilaria, Mosca Giulia, Negro Fabrizio, Pachner Valentina, Paparo Anna, Pellecchia Gabriella, Pizzuti Nicoletta, Privitera Giuseppe, Proietti Filippo, Rampulla Filippo, Romano Vincenzo, Savinelli Paola,

Savoca Maria, Scandura Gianfranco, Schiavone Rocco, Sciagura Rosalia, Scuteri Davide, Silvestre Giuseppe, Spada Rosamaria, Spaziani Testa Federica, Specchia Maurilio, Stanco Canio, Stelitano Manuela, Stella Angela, Tamburrini Mauro, Teodoro Tarcisio, Trinchillo Elena, Tropea Lidia, Mateos Gonzales - Maria De Las Nieves, Vallin Virginie Samantha Myriam, Varini Dora Maria, Vicario Antonella, Villa Ilaria, Vitiello Maria, Zambelli Lidia, Zanini Marco, rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Galleano, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, via Germanico,° 172;

**contro**

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise, Ufficio Scolastico Reginoale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico Reginale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliario in Roma, via dei Portoghesi, 12;

**per la riforma**

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 319/2014, resa tra le parti, concernente mancata ammissione ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento - mcp

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e udito per le parti appellanti l'avvocato Galleano e l'avvocato dello Stato Biagini.;

Considerato che nella comparazione dei contrapposti interessi, propri di questa fase cautelare, appare prevalente l'interesse degli appellanti alla frequentazione dei corsi abilitanti per cui è giudizio, non risultando tale soluzione interinale, assunta in attesa della definizione del merito, di pregiudizio per le ragioni dell'amministrazione scolastica;

considerato, quanto alle spese della presente fase cautelare, che le stesse possono esse compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: **1039**/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita

fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente FF

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)